

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) denominato "Strada della Pergoletta"

PREMESSO:

- che il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Vicenza individua l'ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "Strada della Pergoletta", relativo ad un terreno in località Strada della Pergoletta cui corrisponde una superficie totale di 1.781,20 mq, area per la quale il rilascio del permesso di costruire relativo a nuove edificazioni è subordinato all'approvazione di un PUA;
- che l'ambito del Piano è già stato oggetto di una progettazione attuativa approvata dal Consiglio Comunale in data 18/09/2008 con deliberazione n.44, Piano mai convenzionato;
- che da parte dei Signori Carraro Giuliano, Carraro Franco e della Sig.ra Palmieri Santa Rosa, in qualità di comproprietari, rispetto al PUA vigente sopracitato è pervenuta specifica richiesta di decadenza e archiviazione dello stesso, con nota del 09.12.2014, PG n. 98580;
- che le Ditte Carraro Franco e Carraro Giuliano hanno presentato una proposta di PUA con richiesta di modifica dell'ambito di Piano ai sensi dell'art. 3, comma 5 delle NTO del vigente PI;
- che la Sig.ra Palmieri Santa Rosa non ha sottoscritto la proposta di Piano presentata;
- che i signori Carraro Giuliano e Carraro Franco, in qualità di comproprietari dei terreni oggetto di PUA ai sensi dell'art. 20 comma 6 della L.R. n. 11/2004 e smi, rappresentano più del 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito di Piano e rappresentano più del 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo, conforme pertanto al comma 6, articolo 20 della L.R. 11/04;
- che le Ditte Carraro Franco e Carraro Giuliano sono proprietarie delle aree interessate dal PUA "Strada della Pergoletta" con ambito modificato, per una superficie di 1.867,92 mq (100% del totale, pari al 100% del valore degli immobili) e così catastalmente censite:
 - foglio 41 mappale n. 40;
- che la Giunta comunale ha adottato il PUA e lo schema della presente convenzione con deliberazione n. del, esecutiva;
- che la Giunta comunale ha approvato il PUA e lo schema della presente convenzione con deliberazione n. del, esecutiva;
- che l'ambito di PUA è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 146 per il quale è già stata rilasciata Autorizzazione paesaggistica in data 05.08.2015 (PG n. 85378) e che comunque in fase attuativa dovranno essere richiesti specifici pareri alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- che la Superficie utile (Su) eventualmente spettante alla proprietà non firmataria il Piano, si intende ricompresa all'interno dei limiti di massimo inviluppo individuati nella Tavola n.5 "Stato di progetto Disciplina urbanistica, Aree da cedere/vincolare, Verifica parametro S, Sezioni", restando inteso che i rapporti finanziari e patrimoniali tra le parti private saranno regolati in sede civilistica;

Tutto ciò premesso:

tra

il COMUNE DI VICENZA (C.F. e P.I. 00516890241), rappresentato dal Direttore del Settore Urbanistica, che agisce in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. del

e

le Ditte CARRARO FRANCO e CARRARO GIULIANO nel proseguo indicati Ditte lottizzanti,

si conviene e si stipula quanto segue:

IL DIRETTORE SETTORE URBANISTICA
dott. Danilo Guarni

Art. 1 – Premesse ed elaborati

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre le premesse suesposte e le sopra citate deliberazioni, anche gli elaborati di PUA che di seguito si elencano:

Tavola n. 1 Stato di fatto: inquadramento generale

Tavola n.2 Stato di fatto: P.I. vettoriale documentazione fotografica estratto di mappa sovrapposizione con P.I. - estratto di P.I. vettoriale

Tavola n. 3 Stato di fatto: rilievo e modifica del perimetro – sezioni

Tavola n. 4 Stato di fatto: reti tecnologiche esistenti

Tavola n. 5 Progetto: disciplina urbanistica - aree da cedere o vincolare - verifica parametro s - sezioni

Tavola n. 6 Progetto: reti tecnologiche di progetto

Tavola n. 7 Progetto: verde e arredo urbano - mobilità e segnaletica

- Relazione Tecnica e illustrativa con gli allegati:

- copia dell'atto di proprietà

- visure catastali

- documentazione relativa all'autorizzazione in sanatoria di un manufatto insistente sull'area interessata dal Piano Attuativo

- relazione paesaggistica e fotoinserimenti

- Preventivo sommario di spesa

- Relazione di Compatibilità' Geologica, Geomorfologica e Idrogeologica

- Relazione di Compatibilità' Idraulica ed elaborato allegato

- Dichiarazione di non Incidenza rispetto ai Siti Natura 2000

- Valutazioni energetiche, ambientali e di sostenibilità

2. Clausola di contratto preliminare: Le parti convengono che la firma in originale dello schema di convenzione costituisce contratto preliminare, purché venga approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 2 – Attuazione del piano e obblighi generali

1. Le Ditte lottizzanti prestano al Comune di Vicenza la più ampia e illimitata garanzia per la proprietà e la libertà da qualsiasi vincolo degli immobili siti in Comune di Vicenza e descritti nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 41 mappale n. 40. Le Ditte lottizzanti si obbligano a dare esecuzione al Piano in oggetto, secondo gli elaborati di PUA elencati nell'articolo precedente e allegati alla delibera di Giunta comunale n. del di approvazione del PUA, tenuto conto anche delle condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete (energia elettrica, acquedotto, gas, telefono, smaltimento acque nere, smaltimento acque bianche), nonché dalla Regione Veneto – Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e dal Consorzio di Bonifica “Alta Pianura Veneta”.

Le Ditte lottizzanti, per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo, assumono in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dagli articoli seguenti.

2. La descrizione e realizzazione delle opere di urbanizzazione è suscettibile di ulteriori precisazioni e modifiche non sostanziali in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere medesime di cui ai successivi artt. 3, 6 e 7, che verrà prodotto all'atto della domanda di permesso di costruire.

Art. 3 – Opere di urbanizzazione

1. Le Ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e quindi senza corrispettivo in denaro, si impegnano a cedere e trasferire al Comune, nonché a vincolare a uso

pubblico, che a mezzo del suo legale rappresentante si impegna ad accettare e ricevere, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e le opere che sulle stesse saranno realizzate, che risultano evidenziate nella Tavola 5 per una superficie complessiva di 411 mq.

2. Le superfici per opere di urbanizzazione primaria rimangono così individuate:

| | |
|--|--|
| - strada pubblica | 96,00 mq |
| - verde pubblico (proprietà privata ad uso pubblico) | 248,00 mq |
| - parcheggio pubblico | 67,00 mq |
| - opere di mitigazione idraulica | (manufatto di laminazione parzialmente anche fuori ambito) |
3. Il manufatto di laminazione idraulica rappresentato nella Tavola 6 e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase attuativa, devono garantire la funzionalità come opera di mitigazione idraulica nel tempo, nel rispetto dei pareri espressi dagli Enti competenti. Nessuna modifica o manomissione al manufatto è ammessa senza il parere preventivo degli Enti competenti.
4. Tutte le superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria saranno comunque precisate in sede di frazionamento, redatto a cura e spese delle Ditte lottizzanti, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale, fermo restando che le superfici a standard sopra indicate sono dei minimi inderogabili.
5. Le Ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 sopra citato e quindi a proprie cura e spese, si impegnano a realizzare sulle suddette aree le relative opere di urbanizzazione in conformità al PUA approvato e al progetto esecutivo delle opere stesse allegato al permesso di costruire per l'urbanizzazione.
6. In merito agli aspetti idraulici si rimanda al parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. 5746 del 22 aprile 2014 e al Contratto di Concessione tra le Ditte lottizzanti e il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta n. 158/2014 del 23 luglio 2014.
7. Le Ditte lottizzanti si impegnano altresì a realizzare a propria cura e spese entro i termini di cui al successivo articolo 4 la porzione di Strada privata individuata nella Tavola 5, al fine di garantire l'accesso al Lotto n. 2.

Art. 4 – Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Le opere di cui al precedente articolo 3 devono essere ultimate entro 3 (tre) anni dalla data di stipula della presente convenzione, fermo restando che il collaudo definitivo delle opere dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni dalla data di approvazione del PUA.
2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione ed al completamento delle opere, in sostituzione delle Ditte lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14, quando le Ditte lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso.

Art. 5 – Costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e opere a scomputo

1. Per il rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati è dovuto il contributo previsto dal DPR380/2001 e dalle successive Leggi Statali e Regionali in materia. Ai sensi della LR 61/1985 il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria si intende assolto con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano.
2. Qualora prima del rilascio del permesso di costruire gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria dovessero aumentare rispetto alle tabelle oneri vigenti all'approvazione del piano, andrà verificato se il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano copra i nuovi valori; in caso negativo sarà dovuto il conguaglio. In caso di eccedenza del costo delle opere di urbanizzazione rispetto al relativo contributo di urbanizzazione dovuto, il Comune non dovrà corrispondere alcun conguaglio.
3. Sono esclusi dallo scomputo i costi sostenuti per le spese di allaccio ai singoli lotti.
4. Il Piano non prevede opere di urbanizzazione secondaria; inoltre non è prevista l'esecuzione di

interventi di urbanizzazione primaria di interesse generale che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 e 32 della LR 11/2004, può ammettere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondari tabellari. Pertanto i relativi oneri secondari dovranno essere interamente versati in sede di rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati.

Art. 6 – Allacciamenti ai pubblici servizi

1. Le Ditte lottizzanti si impegnano ad assumere l'onere delle operazioni necessarie per allacciare l'area ai seguenti pubblici servizi, in conformità al PUA approvato ed altresì secondo le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete di cui al precedente articolo 2:
 - approvvigionamento idrico;
 - energia elettrica;
 - gas;
 - pubblica illuminazione;
 - telefono.In merito alla rete delle acque nere, non essendo la zona provvista di fognatura, ogni singolo intervento dovrà essere dotato di specifico sistema di smaltimento di tipo alternativo, nel rispetto di quanto prescritto dagli Enti e Aziende competenti.
Dovranno essere effettuati a cura e spese delle Ditte lottizzanti anche l'eventuale installazione di contatori e la stipula dei contratti di fornitura, qualora richiesti per l'allacciamento alle reti. Il Comune subentrerà nell'intestazione del contatore a collaudo avvenuto ed approvato per le utenze di competenza e afferenti ai servizi pubblici.
2. Le opere di allacciamento devono essere realizzate con gli stessi tempi e modalità previsti all'articolo 4 per le opere di urbanizzazione.

Art. 7 – Progetto ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

1. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti di cui agli articoli 3 e 6 del presente atto, di competenza delle Ditte lottizzanti e da realizzare direttamente da queste, il relativo progetto esecutivo deve essere presentato in sede di domanda di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Gli elaborati, conformi alla normativa vigente, saranno preventivamente concordati con gli uffici tecnici del Comune di Vicenza e il progetto dovrà comprendere anche una tavola della segnaletica su cui si esprimerà il competente settore comunale. Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere conforme alle leggi vigenti con conseguente adeguamento degli elaborati. Tale progetto deve ottenere il preliminare nulla – osta degli Enti e Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete di cui agli articoli 2 e 6.
2. I lavori devono essere eseguiti sotto la vigilanza dei competenti uffici comunali e soggetti a collaudo secondo le modalità stabilite dall'articolo 10. Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffiderà le Ditte lottizzanti ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui all'art. 4.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cd "Salva Italia"), convertito in legge il 22 dicembre 2011 n. 214, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del DLgs. 163/2006 è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Per realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" si intende l'esecuzione delle stesse, comprendente i sottoservizi e relativi accessori di superficie, le strade e i marciapiedi rispettivamente finiti con bynder, cordonata e massetto di calcestruzzo, le aree destinate a parcheggio pubblico e le aree destinate a verde pubblico realizzate almeno fino alla copertura con terreno vegetale alla quota di progetto, e in generale mancanti delle opere di finitura, arredo e segnaletica definitiva. I chiusini e le caditoie dovranno in ogni caso, per motivi di sicurezza, essere in quota con le superfici pedonali e carrabili realizzate, salvo il loro successivo rialzo con le opere di finitura. La realizzazione delle opere di urbanizzazione al grezzo dovrà risultare da apposito verbale di collaudo in corso d'opera.

Art. 8 – Contratto di cessione immobili

1. La cessione in proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione nonché degli allacciamenti di cui all'articolo 6 avverrà dopo l'approvazione del collaudo favorevole delle stesse di cui all'articolo 10, non appena il Comune ne farà richiesta e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione delle risultanze di collaudo positivo delle opere.
2. Le Ditte lottizzanti dovranno produrre a propria cura e spese i tipi di frazionamento dei terreni, i certificati censuari di attuale intestazione ed ogni altra documentazione necessaria per la cessione delle aree, nonché una tavola di cessione di aree ed opere, redatta sul rilievo topografico di quanto realmente eseguito, distinguendo con apposita grafia le categorie previste per le opere di urbanizzazione della presente convenzione. I frazionamenti delle aree dovranno quindi essere redatti in modo da individuare separatamente le seguenti categorie: strade, marciapiedi, percorso ciclopedonale, isole ecologiche, aree per cabine elettriche, parcheggi pubblici, verde pubblico e piazza pubblica. Tale documentazione dovrà essere consegnata al Comune sia su supporto cartaceo che elettronico (in formato da concordarsi).
3. Sulle aree che resteranno di proprietà privata attraversate o interessate da reti tecnologiche o di servizio, compresa la fascia di terreno esterna all'ambito del PUA corrispondente al manufatto di laminazione che porta alla roggia esistente, dovrà essere costituita servitù a favore del Comune di Vicenza e/o delle Aziende erogatrici dei servizi e di altri Enti interessati.

Art. 9 – Edificazione

1. Il rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione privata è subordinato alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" di cui all'articolo 7. Le richieste per conseguire il certificato di agibilità di cui al DPR 380/2001 non potranno essere presentate prima del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione previste dal piano.
2. Le Ditte lottizzanti si impegnano a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

Art. 10 – Collaudo delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

1. Le previsioni del PUA e la presente convenzione fanno parte integrante del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione; pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Comune previa diffida potrà ordinare la sospensione dei lavori e il non rilascio dei Permessi di Costruire.
2. Le Ditte lottizzanti dovranno richiedere al Comune la nomina del collaudatore in corso d'opera entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori. Le Ditte lottizzanti dovranno richiedere il collaudo finale entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. Le Ditte lottizzanti accettano sin d'ora la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di un tecnico collaudatore in corso d'opera, al quale spetterà per conto e interesse dell'Amministrazione Comunale stessa, il controllo dell'esecuzione dei lavori ed i vari collaudi delle opere di urbanizzazione. Tutti i compensi del collaudatore saranno a carico delle Ditte lottizzanti.
3. Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di collaudo finale da parte delle Ditte lottizzanti. Se il collaudatore, durante le visite di collaudo, riscontrasse difetti o mancanze, le Ditte lottizzanti dovranno ottemperare entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dal tecnico collaudatore. Il certificato di collaudo non sarà rilasciato fino a quando il collaudatore non avrà verificato l'ottemperanza alle prescrizioni.
Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità delle opere e la regolarità e funzionalità dei servizi cui gli interventi sono strumentali, il collaudatore determina nel certificato di collaudo la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, risulta necessaria per eliminare le imperfezioni, cui

provvederà il Comune, utilizzando la cauzione di cui all'art. 14.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale competente. Le Ditte lottizzanti si impegnano altresì a fornire al collaudatore tutti gli elaborati, approvati dal Comune, necessari all'effettuazione del collaudo nonché gli esecutivi di quanto effettivamente realizzato, con particolare riguardo ai servizi a rete, alla segnaletica e ai materiali impiegati. Inoltre metterà a disposizione dello stesso i mezzi necessari per l'effettuazione di prove e saggi.

Tra gli elaborati necessari al collaudo deve essere fornito un rilievo, in formato vettoriale delle opere di urbanizzazione finite, georeferenziato secondo le specifiche e le indicazioni operative dell'Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT). Il collaudo sarà approvato dal Comune entro 90 giorni dal ricevimento del relativo certificato e si riterrà comunque approvato allo scadere del secondo anno dalla presentazione.

Art. 11 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

1. Fino al contratto di cessione in proprietà al Comune, di cui all'art. 8, delle aree e delle opere previste dagli articoli 3 e 6, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse sono a totale ed esclusivo carico delle Ditte lottizzanti. Su istanza delle Ditte lottizzanti, anche in pendenza del collaudo tecnico amministrativo finale e della cessione al Comune, è possibile l'apertura al pubblico transito, con apposita ordinanza, delle opere viarie realizzate, purché funzionali per stralci e con collaudo tecnico conclusosi positivamente.
Alle Ditte lottizzanti fanno carico le responsabilità relative alla sicurezza della circolazione e del transito dei privati all'interno dell'ambito del PUA fino al collaudo tecnico-amministrativo finale delle opere e alla cessione al Comune di cui all'articolo 8. Le Ditte lottizzanti si impegnano inoltre, prima del collaudo definitivo del PUA, ad allacciare a proprie cure e spese l'impianto di pubblica illuminazione alla rete di fornitura dell'energia elettrica. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al terzo punto del precedente articolo 10.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione idraulica (manufatto di laminazione) resta in carico delle Ditte lottizzanti o aventi causa. La manutenzione dovrà garantire che non sia ridotta l'efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, secondo apposito "Piano di manutenzione" approvato dall'Autorità competente in sede di rilascio del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione. Tale onere dovrà essere espressamente riportato in tutti gli atti di compravendita, successione, ecc, con i prossimi aventi causa.
3. La manutenzione ordinaria dell'area a verde di progetto di proprietà privata con vincolo d'uso pubblico, resta in carico alle Ditte lottizzanti o aventi causa. In sede di collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 10 dovrà essere presentato idoneo "Piano di manutenzione" che preveda a carico delle Ditte lottizzanti o aventi causa la garanzia dell'attecchimento delle opere a verde per 12 mesi dalla loro ultimazione e la manutenzione ordinaria delle opere a verde (potatura di siepi, arbusti e alberi, irrigazione di soccorso estivo delle alberature, sfalcio dell'erba) e degli arredi (panchine, cestino porta rifiuti, lampione parco).
4. La spesa per i consumi di energia elettrica per il funzionamento dei corpi illuminanti situati in area di proprietà privata con vincolo d'uso pubblico, così come la manutenzione dell'impianto di illuminazione resta in carico alle Ditte lottizzanti o aventi causa.

Art. 12 – Manutenzione aree in attesa di edificazione e urbanizzazione

1. Le Ditte lottizzanti si impegnano a mantenere pulite e sgombre tutte le aree non ancora impegnate nell'attuazione del Piano, delimitandole inoltre mediante apposite recinzioni provvisorie od altri provvedimenti concordati con il Settore comunale competente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente a quanto sopra previsto, in sostituzione delle Ditte lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14,

quando le Ditte lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente e il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso, fatte salve le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia d'igiene, decoro degli spazi ed inquinamento ambientale da parte dei Settori e servizi competenti.

Art. 13 – Trasferimento della proprietà ed adesione degli acquirenti alla convenzione

1. Le Ditte lottizzanti si impegnano, a seguito di trasferimento di proprietà anche parziale delle aree lottizzate, a dare comunicazione scritta al Comune di Vicenza, nel caso in cui siano posti a carico degli acquirenti i singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo, che sarà allegato all'atto di compravendita stesso. Le Ditte lottizzanti e gli aventi causa restano comunque responsabili verso il Comune di Vicenza, degli obblighi di cui alla presente Convenzione, fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 14 – Garanzie e cauzioni

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le Ditte lottizzanti devono dimostrare, al momento della stipula della convenzione stessa, l'avvenuto deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, approvata dal Comune, pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di urbanizzazione che la stesse dovranno eseguire, pari a € 63.877,55 (euro sessantatremilaottocentosestantasette/55); tale garanzia opera anche a copertura delle spese di collaudo di cui all'art. 10. Tale fideiussione dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione.
2. La polizza fideiussoria potrà essere ridotta proporzionalmente solo a seguito della certificazione, da parte del collaudatore, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della successiva approvazione del collaudo delle stesse, fino ad un massimo dell'80%. La garanzia sarà interamente liberata entro tre mesi dall'avvenuto totale adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione e a seguito dell'approvazione delle risultanze positive del collaudo finale di cui all'art. 10, mediante svincolo scritto del Comune.
3. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, le Ditte lottizzanti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune dovrà fare.

Art. 15 – Regime fiscale

1. Gli obblighi assunti nella presente Convenzione hanno carattere reale e pertanto il presente atto verrà trascritto alla Conservatoria dei RR. II. a favore del Comune di Vicenza e a carico delle Ditte lottizzanti.
2. La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese delle Ditte lottizzanti che chiedono tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme vigenti e particolarmente inerenti alla legge 28/6/1943 n. 666, in quanto l'atto viene stipulato per attuazione di uno strumento urbanistico generale.
3. Inoltre, tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a carico delle Ditte lottizzanti.

Letto, confermato e sottoscritto

